

## VERBALE di RIUNIONE



Nell'incontro in data odierna il Gruppo FS, in relazione alle modifiche intervenute per effetto della legge 133/2008 in ordine al regime contributivo per le prestazioni minori (malattia, maternità, L. 104/92, disoccupazione involontaria) cui, a partire dal 1° gennaio 2009, sono assoggettate tutte le imprese pubbliche, comprese le aziende del Gruppo FS, ha fornito alle organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Fast Ferrovie, Ugl Trasporti e Orsa Ferrovie l'informativa, come da documento allegato al presente verbale, sulle modifiche introdotte e sulle modalità di applicazione nella prima fase di attuazione all'interno del Gruppo FS.


Le parti, nel prendere atto delle modifiche legislative intervenute in materia e delle modalità della loro prima applicazione illustrate dal Gruppo FS, rinviando alla emanazione della ulteriore circolare applicativa preannunciata dall'INPS un nuovo momento di approfondimento sulle tematiche in questione.

Con riferimento alle modifiche introdotte si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tutti gli apprendisti indipendentemente dalla figura professionale ricoperta e le figure professionali rientranti nella categoria degli operai, come indicate nel documento allegato del Gruppo FS, devono presentare o inviare all'INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente il certificato (OPM1) e l'attestato di malattia (OPM2) compilati dal medico curante.

Nella fase transitoria, si precisa inoltre che i dipendenti già assenti al 1° 1.2009 per congedi di maternità/paternità o per congedi di cui all'art. 33 L. 104/92, devono produrre la certificazione INPS entro il 31 gennaio 2009.

Roma, 14 gennaio 2009





**FERROVIE**  
DELLO STATO

Roma, 14 gennaio 2009

**Prestazioni temporanee e contribuzioni minori**  
**Introduzione del regime INPS per i dipendenti del**  
**Gruppo FS**

## Indice

---

- ☐ Gli oneri sociali per il Gruppo: le basi dell'esonero sino al 31.12.08
- ☐ Gli oneri sociali: la posizione di FS dal 1.01.09
- ☐ I nuovi oneri contributivi dal 1.01.09
- ☐ Oneri sociali: costo per FS
- ☐ Le recenti indicazioni dell'INPS
- ☐ Le prestazioni INPS
- ☐ Istruzioni per il personale FS
- ☐ Malattia – Destinatari
- ☐ Malattia – Operai nel CCNL Attività Ferroviarie
- ☐ Malattia - Quadro di sintesi del regime INPS
- ☐ Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

**Gli oneri sociali Gruppo FS: le basi dell'esonero sino al 31.12.08**

**Fino al 31.12.2008, la particolare situazione contributiva di FS si fondava su una pluralità di fattori di "esonero", di cui taluni concorrenti:**

**origine pubblica del Gruppo (ex Amministrazione ed ex Ente)**

**la natura pubblica dell'azionista**

**la specifica attività svolta**


**(le imprese ferroviarie sono escluse dalla cassa integrazione)**

**un orientamento espresso dall'INPS in alcune circolari**


Gli oneri sociali: la situazione di FS dal 1.01.09

---

L'art. 20 della Legge n. 133/2008 prevede:




comma 2



Estensione obbligo di assicurazione per maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato.

commi da 4 a 6




Estensione obbligo di assicurazione contro la Disoccupazione Involontaria dal 1.01.09, abrogando le disposizioni che ne legittimavano l'esonero.


## I nuovi oneri contributivi dal 1.01.09


---

Le disposizioni introducono nuovi obblighi contributivi a carico delle imprese e non a carico dei lavoratori.

**FS = settore industria**

**Malattia**  **2,22%**

**Maternità**  **0,46%**

**Disoccupazione**  **1,61%**

Come FS, sono assoggettate a tali norme altre Società per azioni a capitale pubblico (v. ENEL, RAI, POSTE, ANAS) che godevano di esoneri.


## Oneri sociali: costo per FS

---

La relazione di accompagnamento prevede maggiori oneri a carico dell'INPS per l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge per questi eventi

In relazione all'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 133/2008, è probabile un nuovo inquadramento previdenziale delle aziende del Gruppo FS nel settore **INDUSTRIA**.


Ciò potrà comportare l'assoggettamento del Gruppo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).



**Il differenziale tra il recupero parziale delle prestazioni e la contribuzione determina maggiori oneri per il Gruppo FS ad oggi complessivamente stimabili in circa 58 milioni di € per anno (maggior costo = + 1,3%)**

## Le recenti indicazioni dell'INPS

Con Circolare n. 114 del 30.12.2008, l'INPS ha fornito prime indicazioni operative legate ad entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n. 133/2008




La disposizione estende ai dipendenti FS la disciplina generale sugli obblighi documentali per:

Malattia operai

Maternità/Congedi parentali

Congedi Legge n. 104/1992




Utilizzo procedura e  
modulistica INPS

La specifica posizione contributiva delle aziende del Gruppo FS sarà oggetto di successive indicazioni INPS mediante Circolari.

## Le prestazioni INPS

---

Dal 1.01.09, l'INPS erogherà le prestazioni economiche di “maternità”, le indennità per permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 e le indennità di malattia per operai e apprendisti.



I trattamenti previsti dai contratti collettivi si intendono da tale data integrativi delle indennità INPS



Le imprese anticipano e conguagliano gli oneri sul versamento dei contributi dovuti all'INPS

## Istruzioni per il personale FS

---

Con Circolare interna del 23.12.2008, indirizzata a tutti i dipendenti, sono state fornite anticipazioni sui contenuti delle disposizioni di legge e sui costituenti orientamenti dell'INPS per consentire al personale di poter utilizzare dal 1.01.09 modulistica e procedura INPS.

I dipendenti già assenti al 1.01.09 per congedi (es. di maternità/ L. 104/1992) potranno produrre certificazione INPS entro il termine del 31.01.09

## Malattia - Destinatari

---


Il settore industria prevede l'erogazione dai trattamenti di malattia a carico INPS per il solo personale con qualifica di operaio e per gli apprendisti.

I destinatari non sono definiti a livello contrattuale, ma già individuati a fini statistici/contributivi su base ISTAT e con i criteri dettati dal Codice Civile.

Per il personale marittimo, sarà l'IPSEMA ad erogare i relativi trattamenti mediante procedure e modalità da definire con specifiche indicazioni da emanare a cura dell'Istituto stesso.



### Oneri a carico delle aziende



- Versamento all'INPS del contributo di malattia (2,22% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali).
- Trattamento economico sino al 3° giorno di malattia (carenza) ed a partire dal 181° giorno sino a quello contrattualmente individuato.
- Integrazione dell'indennità di malattia erogata dall'INPS, in misura pari a quella individuata nel CCNL.

### Oneri a carico dell'INPS



- A partire dal 4° e fino al 20° giorno, una indennità pari al 50% della retribuzione globale, inclusa dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tra il 21° giorno ed il 180° giorno la percentuale si attesta al 66,66%.
- Contributi previdenziali figurativi sugli importi erogati.

*Prof. E. P. 110 110  
Sine*

Nessun onere economico grava a carico dei lavoratori interessati.

## Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

L'estensione del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,61%) rientra nel quadro di una programmata riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Ciò comporterà un maggior onere per il Gruppo FS, senza recupero di prestazioni.

**L'indennità di disoccupazione** spetta ai lavoratori licenziati ovvero che si dimettano per giusta causa, assicurati all'INPS da almeno due anni.  
La durata dell'indennità di disoccupazione è pari ad 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L'indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari:

- al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi
- al 50% per il settimo e l'ottavo mese
- al 40% per i mesi successivi.

L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

- Il settore ferroviario è escluso per legge da Cassa Integrazione, e quindi non è gravato dal contributo aggiuntivo per la mobilità (0,30%).